ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
SAN GIULIO
Via Torchio 10 – 28017 San Maurizio d'Opaglio (NO)

San Maurizio d'Opaglio, 18 settembre 2026

**Comunicazione della Presidenza n. 12**

**Al Personale Docente**
**Al Personale ATA**

**E p.c.** **A**

Istituto Comprensivo "San Giulio"
**Prot. 0007065 del 18/09/2026**
II-10 (Uscita)

**Oggetto:** Annullo parziale in autotutela e rettifica della Comunicazione della Presidenza n. 04 (prot. 6923 del 14/09/2026) – Disposizioni relative alle modalità di attestazione della presenza in servizio del personale docente e all'obbligo contrattuale di puntualità.

## IL DIRIGENTE SCOLASTICO

**VISTO** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i., recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

**VISTO** il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'Amministrazione Digitale) e il D.L. 6 luglio 2012, n. 95 (art. 7, comma 31), relativo alla dematerializzazione e all'adozione del registro elettronico nelle istituzioni scolastiche;

**VISTO** il CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca relativo al triennio 2019-2021, sottoscritto il 18 gennaio 2024, e in particolare l'art. 44, comma 7 (obbligo di presenza in classe 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni per la vigilanza e l'accoglienza degli alunni);

**VISTO** il CCNL Comparto Scuola 29 novembre 2007, per le parti normativamente e contrattualmente ancora vigenti;

**CONSIDERATO** che la presenza e l'attività del personale docente in servizio sono ufficialmente e primariamente attestate mediante la compilazione del registro di classe/elettronico, avente natura giuridica di atto pubblico e valore probatorio *erga omnes*;

**RICHIAMATA** la propria Comunicazione della Presdienza n. 04 del 14/09/2026 (prot. n. 6923), recante indicazioni generali sugli adempimenti del personale d'Istituto;

**RITENUTO** opportuno e doveroso intervenire in via di autotutela ai sensi dell'art. 21-*nonies* della Legge 7 agosto 1990, n. 241, al fine di ripristinare il corretto quadro normativo e contrattuale relativo al monitoraggio della presenza in servizio del personale docente;

## DISPONE E COMUNICA

**Rettifica ed annullamento parziale in autotutela**

La disposizione impartita al primo inciso della Comunicazione della Presidenza n. 04 del 14/09/2026 (prot. n. 6923), inerente all'obbligo di rilevazione della presenza in ingresso tramite timbratura automatizzata o inserimento di codice personale per il personale docente, è integralmente annullata in autotutela e sostituita dal presente provvedimento.

**Modalità ufficiali di attestazione della presenza e dell'attività didattica**

L'attestazione dell'effettiva presenza in servizio e dell'espletamento delle attività di insegnamento da parte del personale docente avviene esclusivamente secondo le forme legali previste, ovvero tramite:

- Compilazione tempestiva e puntuale del Registro Elettronico d'Istituto, il quale costituisce documento d'ufficio ad efficacia probatoria per la certificazione dell'orario di lezione, della presenza degli alunni e delle attività didattiche svolte.
- Firma digitale e convalidazione dell'ora di lezione sul registro di classe/elettronico al momento dell'inizio di ciascun turno di servizio attribuito dall'orario scolastico vigente.

**Obbligo contrattuale di puntualità e vigilanza sugli alunni**

Si rammenta a tutto il personale docente che, ai sensi dell'art. 44, comma 7 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021 (già art. 29, comma 5, CCNL 2007), al fine di assicurare l'accoglienza e la dovuta vigilanza sugli alunni, i docenti sono tenuti a trovarsi in classe almeno 5 minuti prima dell'inizio dell'ora di lezione.

L'osservanza del predetto orario d'ingresso costituisce un obbligo di servizio e una misura organizzativa essenziale a garanzia della sicurezza degli studenti e della continuità didattica.

L'inosservanza degli obblighi d'ufficio e contrattuali sopra richiamati — ed in particolare:

- l'inosservanza ingiustificata o reiterata dell'orario di servizio (compreso il mancato rispetto dei 5 minuti di anticipo destinati alla vigilanza e all'accoglienza degli alunni);
- la mancata, ritardata, inesatta o non contestuale compilazione e sottoscrizione del Registro Elettronico;

costituisce violazione dei doveri d'ufficio e delle disposizioni di servizio.

Si rammenta altresì che la compilazione del registro elettronico riveste natura di atto pubblico; pertanto, l'omessa o non veritiera attestazione delle presenze e delle attività svolte comporta, oltre alle conseguenze disciplinari e amministrative, le responsabilità penali previste dalla legge.

**Disciplina per il Personale ATA**

Resta confermato l'obbligo del rilevamento automatizzato dell'orario di lavoro (tramite badge o cartellino marcatempo) esclusivamente per il personale ATA, come previsto dalle vigenti norme contrattuali di comparto (art. 92, CCNL 2007 e relative disposizioni applicative del CCNL 2019-2021).

LA DIRIGENTE SCOLASTICA
Prof.ssa Katia Doddato
Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i.
e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa

AG